

**STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO
NATs per...
(Treviso)**

ART. 1
(Denominazione e sede)

L'ente del terzo settore denominato «NATs per... Organizzazione di Volontariato» è costituito nel rispetto del Codice civile, del Decreto legislativo 117/2017 e della normativa in materia, e assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo NATs sta per "Niños y Adolescentes Trabajadores".

L'organizzazione ha sede legale in via Fossaggera n. 4/D nel comune di Treviso.

L'eventuale trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, e agisce nei limiti previsti dal Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, dalle relative norme di attuazione, dalla legge regionale e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea dell'organizzazione stessa delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più specifici.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5
(Finalità e attività)

L'organizzazione promuove i diritti umani fondamentali, in particolar modo riferendosi alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989. A questo proposito opera per favorire opportunità educative/formative e di lavoro per il riscatto dalla marginalità sociale.

L'organizzazione si propone di appoggiare i movimenti organizzati di bambini e adolescenti lavoratori o che vivono in strada, sorti in diversi paesi del sud del mondo, nella loro azione tesa al riconoscimento dei diritti dei minori, alla creazione di opportunità di lavoro dignitoso, ad approntare strumenti per la crescita culturale e professionale e per la consapevolezza dei propri diritti.

L'organizzazione si propone altresì di ampliare le sue attività in relazione alle diverse situazioni di vulnerabilità e privazione dei diritti fondamentali in cui i minori possono trovarsi (condizioni di schiavitù, tratta, reclutamento forzato nei conflitti armati, prostituzione, condizione di rifugiato e altre condizioni lesive delle libertà universalmente riconosciute).

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- realizzazione di programmi di cooperazione decentrata allo sviluppo e progetti di aiuto umanitario mirati a promuovere la tutela dei diritti della persona, con particolare attenzione ai minori lavoratori e di strada in paesi svantaggiati, per contrastare situazioni di vulnerabilità, sfruttamento, povertà educativa e discriminazione che possono ledere la dignità e i diritti fondamentali;
- sostegno di percorsi scolastici di formazione professionale e universitari, per promuovere il diritto all'istruzione di ragazzi in situazione di marginalità o esclusione sociale, residenti principalmente in paesi svantaggiati;
- iniziative di educazione alla cittadinanza globale nel territorio italiano, in particolare in quello regionale veneto, per promuovere la coesione sociale, la cultura della partecipazione e della cittadinanza attiva, nonché quella del volontariato;
- iniziative e servizi di partecipazione sociale e culturale, di impegno solidale, realizzate nel territorio italiano, in particolare in quello regionale veneto, atti a promuovere l'incontro e lo scambio tra i popoli, favorendone l'integrazione e la non discriminazione;
- iniziative laboratoriali volte a promuovere la creazione di spazi di scambio e relazione, nonché di inclusione, a favore di fasce marginali della popolazione;
- promozione della conoscenza in Italia e all'estero delle culture altre e delle problematiche che colpiscono i paesi in cui opera l'organizzazione, allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica su questi temi;
- iniziative finalizzate alla raccolta di fondi, beni e contributi da destinare ai progetti che NATs per... Organizzazione di Volontariato realizza.

Le attività che si propone di svolgere in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, co. 1, lett. D, d. lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, co. 1, lett. I, d. lgs. 117/2017);
- formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, co. 1, lett. L, d. lgs. 117/2017);
- beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi in favore di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, co. 1, lett. U, d. lgs. 117/2017);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, co. 1, lett. V, d. lgs. 117/2017);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (art. 5, co. 1, lett. W, d. lgs. 117/2017).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in:

- finanziamento di organizzazioni già esistenti nei paesi svantaggiati per la realizzazione di progetti a favore della popolazione in situazione di difficoltà, in particolare minori;
- realizzazione di un programma di borse di studio a favore di minori e giovani residenti principalmente in paesi svantaggiati, per garantirne il diritto all'istruzione;
- realizzazione di percorsi di educazione alla cittadinanza globale all'interno delle scuole di ogni ordine e grado, in particolare in quelle della regione del Veneto, in orario scolastico ed extrascolastico;
- realizzazione di incontri di tipo culturale e artistico, nonché di formazione e sensibilizzazione, rivolti alla popolazione giovane e adulta residente, in particolare, nel territorio regionale veneto;
- produzione di materiali informativi, formativi e di sensibilizzazione sui temi affrontati dall'associazione, rivolti a tutta la popolazione;
- realizzazione di progetti educativi, formativi e di sensibilizzazione, rivolti principalmente alle fasce marginali della popolazione, in particolare ai giovani ristretti all'interno dell'Istituto Penale per i Minorenni di Treviso;

- realizzazione di banchetti promozionali, e di eventi e campagne specifiche di raccolta fondi, per il sostegno dei progetti che NATs per... realizza.

Per le attività svolte di interesse generale l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione (precedentemente denominato "Consiglio direttivo") dell'organizzazione stessa.

L'organizzazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei confronti dei suoi sostenitori e del pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Decreto legislativo 117/2017.

L'organizzazione potrà inoltre compiere tutti quegli atti e concludere tutte quelle operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria utili per la realizzazione degli scopi sociali, purché nei modi e termini previsti dalle normative vigenti e dal presente statuto.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle attraverso una disponibilità personale, specifica competenza o qualsiasi altra forma di sostegno.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

I soci possono essere:

- a. ordinari: coloro che partecipano alle attività dell'organizzazione senza percepire alcun compenso;
- b. junior: tutti coloro che, minori di età, partecipano alle attività dell'organizzazione, senza percepire alcun compenso e previo consenso dei genitori, dato al momento del tesseramento.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal suo Organo di amministrazione, su domanda dell'interessato, ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile. L'ammissione è deliberata secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato entro 60 giorni.

L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'organizzazione maggiori di età hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;

- votare in Assemblea non appena iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa; ciascun associato ha diritto a un voto;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 33;
- votare in Assemblea straordinaria per la modifica e l'approvazione dello statuto;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Decreto legislativo 117/2017 e s.m.i.

I soci junior hanno diritto di voto ma non possono ricoprire cariche fino alla maggiore età.

I soci dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'Organo di amministrazione.

La quota sociale è intransmissibile e non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il recesso avviene automaticamente e senza necessità di delibera da parte dell'Organo di amministrazione nel caso in cui l'associato non paghi la quota associativa annuale.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione.

L'associato che contravviene alle norme di comportamento e ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è pronunciata, con delibera motivata, dall'Organo di amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

È comunque ammesso ricorso all'Assemblea dei soci e al giudice ordinario entro 6 mesi dal giorno in cui è stata comunicata la deliberazione.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'organizzazione non hanno diritto ad alcun rimborso spese o quote versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'organizzazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Tesoriere (eventuale)
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono gratuite, a eccezione di quella del Tesoriere, qualora sia affidata a un professionista esterno all'organizzazione.

ART. 11 (Assemblea dei soci)

L'Assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'Assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ogni socio ha diritto a un solo voto. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di 3 deleghe per ciascun associato. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, quest'ultimo scelto tra i presenti (nei casi in cui siano previste le elezioni degli organi sociali, l'Assemblea individua anche due scrutatori) e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e/o lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'Organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sul ricorso relativo all'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sul trasferimento della sede dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13
(Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea è convocata dal presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Si riunisce anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo di amministrazione lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta a mezzo e-mail, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, spedita almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

ART. 14
(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15
(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria viene convocata nei seguenti casi:

- modifica dello statuto dell'organizzazione; in questo caso sono necessari la presenza di almeno la maggioranza degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- delibera dello scioglimento dell'organizzazione e relativa liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati;
- delibera di revoca del Presidente e dei membri dell'Organo di amministrazione; in questo caso è necessaria la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti.

ART. 16
(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero dispari di 3 o 5 membri, eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.

I membri dell'Organo di amministrazione decadono qualora non partecipino a 3 incontri consecutivi. Ogni membro ha diritto di recesso dalla carica, su presentazione di comunicazione scritta all'Organo di amministrazione stesso. Per il ripristino del numero originario, l'Organo di amministrazione procede all'integrazione della carica vacante con i primi fra i non eletti (indicati con il termine *riserva* nel verbale dell'elezione).

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli 3 membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In generale si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dal medesimo al suo interno, così come il Vicepresidente.

L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- nomina il Tesoriere dell'organizzazione;
- incarica il Tesoriere di predisporre il bilancio di esercizio;
- predispone se previsto il bilancio sociale;
- sottopone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- delibera annualmente l'ammontare dell'importo della quota associativa.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri dell'Organo di amministrazione è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti.

ART. 17 (Tesoriere)

L'Organo di amministrazione può nominare un Tesoriere, che può essere scelto tra gli associati o individuato in un professionista esterno all'organizzazione.

Il Tesoriere ha il ruolo di assistere l'Organo di amministrazione in tutte le attività che attengano la gestione economica dell'organizzazione. In particolare, l'Organo di amministrazione affida al Tesoriere i seguenti compiti:

- predisporre e redigere il bilancio d'esercizio, nonché documenti e prospetti di sintesi e/o contabili;
- coordinare e verificare la tenuta e l'aggiornamento della contabilità mensile e giornaliera;
- supervisionare l'adempimento degli obblighi fiscali dell'organizzazione;
- verificare il regolare incasso degli introiti dovuti all'organizzazione, la corretta adozione dei provvedimenti di spesa e l'effettuazione dei relativi pagamenti;
- segnalare tempestivamente all'Organo di amministrazione eventuali criticità;
- gestire lo stato patrimoniale dell'organizzazione;
- curare i rapporti con gli istituti di credito.

ART. 18 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione può essere rieletto per un massimo di 3 volte e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Nel caso in cui l'impossibilità del Presidente a svolgere pienamente le sue funzioni:

- si protragga per oltre tre mesi;
- diventi definitiva;
- sia comunicata dallo stesso nel senso di rinuncia all'incarico,

previo reintegro del numero di componenti dell'Organo di amministrazione con le modalità di cui all'art. 16, l'Organo di amministrazione stesso provvede all'elezione del nuovo Presidente, entro due mesi:

- dallo scadere dei tre mesi di cui sopra;
- dal momento in cui l'impossibilità è divenuta definitiva;
- dalla data nella quale il Presidente ha comunicato formalmente a mezzo raccomandata a.r. o mediante dichiarazione verbalizzata nel corso della riunione rinuncia all'incarico.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 19 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del Decreto legislativo 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20
(Organo di revisione legale dei conti)

L'Organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del Decreto legislativo 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 21
(Esperto contabile)

Nel caso in cui l'organizzazione non rientri nei casi previsti dagli articoli 30 e 31 del Decreto legislativo 117/2017, al fine di assicurare la piena trasparenza nella gestione degli affari economici, l'Assemblea può nominare un esperto contabile.

L'Esperto contabile dura in carica tre anni ed è nominato dall'Assemblea. Può essere nominato più volte e può essere scelto fra i soci, avuto riguardo alla loro competenza in materia di revisione dei conti e contabilità.

All'Esperto contabile spettano le funzioni di controllo contabile e amministrativo dell'organizzazione. Delle ispezioni eseguite dall'esperto deve redigersi verbale trascritto nell'apposito libro dei verbali.

All'Assemblea dei soci che approva i bilanci consuntivo e preventivo, deve essere presentata una relazione sull'attività di controllo espletata nel periodo, evidenziando eventuali anomalie e/o discordanze.

L'Esperto contabile ha diritto di partecipare senza diritto di voto, ma con funzione consultiva, alle riunioni di Consiglio direttivo.

ART. 22
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Decreto legislativo 117/2017.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle connesse.

ART. 23
(Beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono a essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 24
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Decreto legislativo 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 25
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Decreto legislativo 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Tesoriere per conto dell'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 26
(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del Decreto legislativo 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 27
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del Decreto legislativo 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 28
(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del Decreto legislativo 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

ART. 29
(Responsabilità e assicurazione degli aderenti)

I soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo 117/2017.

ART. 30
(Responsabilità dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 31
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 32
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore con finalità analoghe, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Decreto legislativo 117/2017.

ART. 33
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione.

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data di richiesta formulata all'Organo di amministrazione.

ART. 34
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 35
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del Decreto legislativo 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo a opera dell'art. 5-sexies del Decreto legislativo 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia, e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del Decreto legislativo 117/2017.

L'acronimo ETS (Ente Terzo Settore) potrà eventualmente essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.